



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1360 del 28/08/2018

Classifica: 010.

Anno 2018

(6900771)

<i>Oggetto</i>	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE. APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	662
<i>Centro di Costo</i>	662
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Firenze, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Codice della Strada” e in particolare dall’art° 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da sinistri, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall’art° 211 del medesimo Decreto. Nell’eventualità che da tali sinistri stradali derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all’eliminazione, per consentire l’eventuale riapertura al traffico;
- l’art. 14 del Codice della Strada, obbliga l’Ente proprietario dell’infrastruttura stradale, all’immediato ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, con l’obbligo di recupero dell’eventuale materiale che pregiudica la sicurezza, a norma del D.Lgs. 152/2006, Testo Unico in materia di tutela Ambientale e s.m.i.;
- l’art. 161 del Codice della Strada prevede la fattispecie secondo la quale, allorchando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all’utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione a dal non adeguato controllo dello stato delle strade”;
- l’Ente sempre con maggiore difficoltà riesce ad intervenire prontamente ed adeguatamente per risolvere tali necessità,
- risulta rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità affidare a terzi la gestione di un servizio caratterizzato da intrinseca complessità;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’allestimento delle procedure ad evidenza pubblica per garantire l’erogazione del servizio per gli anni venturi, mediante l’istituto giuridico della “concessione di servizi”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito denominato per brevità “Codice”;

Verificato che il servizio in parola non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.;
- nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

Visto l’art. 216, decimo comma, del Codice, secondo il quale “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Dato atto che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all’anagrafe di cui al precedente capoverso (Codice AUSA 0000241139) e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice;

Dato atto che la concessione avrà durata biennale, con decorrenza stimata per il 01/12/2018 e che ai sensi dell’art. 167, comma 4, del Codice, la stima del valore della concessione comprende:

- a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

Precisato che:

- è facoltà della stazione appaltante di procedere al contratto rinnovo del contratto per un periodo ulteriore di anni due;
- il concessionario sarà remunerato grazie all'acquisizione del diritto di recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti.

Dato atto che il valore della concessione nell'arco della sua durata, è stato stimato in **Euro 378.000,00** al netto di Iva, come segue:

- – zona a) € 84.000,00 comprensivo altresì del valore dell'opzione di rinnovo (solo eventuale) avente un valore pari ad € 42.000,00.
 - – zona b) € 168.000, comprensivo altresì del valore dell'opzione di rinnovo (solo eventuale) avente un valore pari ad € 84.000,00.
- zona c) € 126.000,00 comprensivo altresì del valore dell'opzione di rinnovo (solo eventuale) avente un valore pari ad € 63.000,00.

Appurato dunque che il presente affidamento ha valore inferiore rispetto alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del Codice, come recentemente novellate dal “Regolamento Delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017”,

Ricavato allora che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice, è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, e mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (Start);

Acclarata dunque la possibilità di procedere autonomamente con l'allestimento delle procedure per l'affidamento dei servizi necessitati;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visti nel pericolare i paragrafi 5.1 e seguenti delle citate Linee guida secondo i quali:

- La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- la procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) stipulazione del contratto.

Visto l'allegato avviso pubblico per l'effettuazione di un'indagine di mercato prevista dalla disciplina su richiamata, necessario al fine di individuare le ditte da invitare alla negoziazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Precisato che nel caso di specie non è necessario rispettare il principio di rotazione, poiché il servizio in affidamento risulta essere di prima esternalizzazione;

Ritenuto di aver ottemperato al combinato disposto di cui agli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del Codice in tema di determinazione a contrattare, poiché il presente atto contiene tutte le informazioni ivi previste;

Dato atto che si procederà con successivo atto all'approvazione della documentazione di gara, ed all'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compresa l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG).

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinamento del Dipartimento "Sviluppo Area Territoriale" e della Direzione "Patrimonio e TPL";

DETERMINA

1. **Di autorizzare** la contrattazione per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B);
2. **Di approvare** l'Avviso di indagine di mercato allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
3. **Di disporre** la pubblicazione dell' Avviso fino al 14 settembre 2018, sulla piattaforma Start, nonché sul profilo committente, menù amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
4. **Di trasmettere** il presente atto alla Segreteria generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 28/08/2018

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”